



**AUTORITÀ
PORTUALE
DI PALERMO**

Porti di Palermo
e Termini Imerese

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI ALIMENTARI DI NAVI PROVENIENTI DA PAESI EXTRA U.E. NEL PORTO DI PALERMO.

Il presente Regolamento è stato approvato con Ordinanza n. 1 del 26/01/2009,

ART. 1

NORME RELATIVE AI RIFIUTI DI ORIGINE ALIMENTARE

Tutte le navi in sosta nel porto di Palermo che provengono da paesi extra U.E. e che devono conferire i rifiuti alimentari di cui all'Ordinanza del Ministero della Sanità in data 21.4.1999, dovranno avvalersi della Ditta concessionaria del servizio individuata dall'Autorità Portuale di Palermo.

Trattasi dei rifiuti individuati dal codice 180103 di cui all'allegato "D" del D.Lgs. n. 152/2006, e denominati "rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzione particolare in funzione della presenza di infezioni" e che a termine di legge, devono essere smaltiti a mezzo di incenerimento od autoclavaggio..

ART. 2

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio sarà di volta in volta richiesto dalle navi che fanno scalo nel Porto di Palermo, mediante i relativi agenti marittimi che, all'atto della richiesta, comunicheranno alla Ditta affidataria del servizio la data di arrivo della nave, la banchina di ormeggio e l'intervallo temporale entro cui dovrà essere effettuato il prelievo dei rifiuti sottobordo.

Di norma, salvo casi particolari, tale intervallo non sarà inferiore a tre ore, ed il servizio dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno 24 ore.

La Ditta concessionaria del servizio dovrà assicurare la costante disponibilità di mezzi appositamente autorizzati.

I rifiuti, costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui relativi a unità navali, nazionali e straniere, provenienti da paesi extra-U.E., saranno consegnati dalle suddette unità navali in sacchi di plastica chiusi atti ad evitare dispersioni del contenuto.

L'affidatario predisporrà apposito buono relativo al servizio (tipologia e quantità dei rifiuti) in lingua italiana ed inglese ed in conformità dell'annesso V° della MARPOL; copia dello stesso sarà consegnata al personale della nave.

L'affidatario del servizio dovrà provvedere, nello stesso punto di prelievo (sottobordo nave), a confezionare i suddetti rifiuti in appositi contenitori debitamente sigillati ed etichettati, specificando il produttore, il CER e la denominazione del rifiuto e dovrà altresì provvedere all'emissione del formulario di trasporto.



I rifiuti, così confezionati, dovranno essere trasportati agli impianti di smaltimento finale con idonei mezzi dotati di autorizzazione ad effettuare il trasporto di tali rifiuti.

Per tutta la durata del trasporto i contenitori di rifiuti debbono restare chiusi e sigillati, in modo da evitare qualunque forma di dispersione.

Lo smaltimento finale dei rifiuti dovrà essere effettuato mediante termodistruzione in impianti di incenerimento autorizzati ovvero in discarica autorizzata previa sterilizzazione degli stessi da effettuare secondo le modalità indicate all'art. 3, comma 4, del Decreto del Ministro della Sanità del 22.05.2001.

ART. 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L'affidatario del servizio sarà tenuto ad osservare gli adempimenti di cui agli artt.11 e 12 del D. Leg.vo n.22/97 (catasto rifiuti e registri di carico e scarico) ed a trasmettere mensilmente all'Autorità Portuale di Palermo un apposito "report", nonché la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento di tutti i rifiuti prelevati con specifica della nave, dell'Agente Marittimo e dei quantitativi prelevati.

L'affidatario del servizio è altresì tenuto alla piena osservanza di tutta la normativa vigente in materia di raccolta, trasporto e smaltimento della specifica tipologia di rifiuti (D. Leg.vo 05.02.1997 n.22 e successive modificazioni, Ordinanza del Ministero della Sanità del 21.4.1999, Dispacci del Ministero della Sanità n.400.2/109 del 30.11.1999 e n.600.3/s/1157 del 4.3.2002, Decreto del Ministro della Sanità del 22.5.2001, D. Leg.vo 24.6.2003, n.182, D.P.R. 15.7.2003 n.254, etc.).

ART. 4

TARIFFE

Le tariffe per la prestazione dei servizi di cui alla presente concessione sono le seguenti:

- tariffa base unitaria (IVA esclusa) di € 1,69 (uno/69) al Kg. di rifiuti;
- il minimo di fatturazione del servizio viene stabilito in Kg.200 per cui, in caso di conferimento di una quantità di rifiuti inferiore a tale peso, la Ditta concessionaria avrà diritto da parte del richiedente il servizio del compenso relativo alla suddetta quantità;
- nel caso in cui il servizio sia richiesto ed effettuato per giorni festivi o prefestivi o per ore notturne (dalle ore 19,00 alle ore 07,00), sarà applicata una maggiorazione del 40% del prezzo unitario dovuto;
- i pagamenti relativi al servizio espletato saranno effettuati direttamente dagli Agenti Marittimi che hanno richiesto il servizio, ai quali la Ditta affidataria dovrà fatturare i servizi erogati.



**AUTORITÀ
PORTUALE
DI PALERMO**

Porti di Palermo
e Termini Imerese

**ART. 5
NORME SANZIONATORIE**

Nel caso di abbandono di rifiuti di che trattasi da parte di navi, fermo restando l'applicazione degli artt. 50 e 51 del D. Lgs. 22/97, l'Autorità Portuale provvederà ad ingiungere, con comunicazione scritta, trasmessa anche a mezzo fax, al responsabile e per esso all'Agente Marittimo raccomandatario, di provvedere a smaltire i rifiuti abbandonati entro il termine indicato. Decorso tale termine si procederà all'esecuzione in danno con oneri a carico dell'armatore.

F.TO

**IL COMMISSARIO
(Prof. Ing. Antonio Bevilacqua)**